



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 1 DEL 20 FEBBRAIO 2007

Compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali.

Nella seduta del 20.02.2007, composto come da verbale in pari data;

VISTI i vari quesiti indirizzati a questo Consiglio di Presidenza - ed in particolare quello sottoposto dal Dipartimento per le Politiche Fiscali - relativi ai compensi da corrispondere a fronte delle esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali;

RILEVATO che i predetti quesiti sottopongono questioni non soltanto meritevoli di specifica considerazione, bensì tali da rendere opportuna la fissazione di una disciplina generale in materia, anche al fine dei evitare disparità di trattamento; esaminati gli atti ed udito il Relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti;

considerato:

che trattasi, in sostanza, di stabilire se ed in quale misura abbia una qualche valenza e debba, pertanto, essere remunerata l'attività conseguente allo svolgimento di funzioni in via di fatto.

Il giudice tributario, che pur non avendone titolo, ha comunque assolto le funzioni relative all'incarico ricoperto, ha indubbiamente, con il proprio apporto lavorativo, arrecato un vantaggio all'amministrazione della giustizia; come tale, detta attività dev'essere riconosciuta e concretamente valutata sotto il profilo retributivo. Diversamente ragionando, si verificherebbe in capo all'amministrazione che si è avvantaggiata della prestazione lavorativa un ingiustificato arricchimento e, correlativamente, un pregiudizio a carico di chi effettivamente quella attività ha svolto; il tutto, in evidente violazione del principio dell'"arricchimento senza causa".

Dunque, una volta acclarata la spettanza di un riconoscimento economico dell'attività in questione, occorre definire che natura abbia detto riconoscimento, ed in quale misura lo stesso debba essere erogato.

Norma di riferimento è l'art. 13 del D.lgs. n. 545/92, che al primo comma prevede la spettanza di un compenso fisso mensile in capo ai magistrati tributari. Inoltre, il medesimo art. 13, al comma 2, stabilisce che debba essere determinato "un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,

secondo criteri uniformi(...). Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso”.

Orbene, appare conforme a giustizia sostanziale prevedere che l'entità del compenso spettante a colui che esercita l'attività giurisdizionale in via di fatto, e pertanto privo della titolarità delle relative funzioni, abbia, per questa stessa ragione, natura di indennizzo per l'attività comunque prestata e quindi vada rapportata all'effettivo lavoro svolto. Conseguentemente, l'indennizzo di cui sopra andrà liquidato escludendo dal computo il compenso fisso – in quanto, come già detto, collegato alla titolarità della funzione esercitata, ed indipendente, per così dire, dall'effettivo “lavoro” svolto -, ed includendo, per contro, il compenso aggiuntivo calcolato in base al numero dei ricorsi definiti, in funzione del concreto apporto lavorativo prestato.

Va finalmente rilevato, al fine che qui occupa, che il compenso aggiuntivo è comprensivo delle trattenute spettanti al Presidente della Commissione, al Presidente della Sezione, al Vice Presidente, nonché all'estensore; e che dette trattenute, proprio in quanto non collegate alla titolarità della funzione, bensì “(...) (all')apporto dell'attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza (...)”, per richiamare nuovamente i termini adoperati dal legislatore in riferimento al compenso aggiuntivo, devono essere riconosciute anche nel caso di esercizio della funzione in via di fatto.

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato;

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
F.to Angelo GARGANI